

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1909 del 31/03/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' PESARESI GIUSEPPE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA EMILIA, 190 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI, E PRODUZIONE CALCESTRUZZO E CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA EMILIA, 190 MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA DET-AMB-2017-6893 del 22/12/2017 COME MODIFICATA DA DET-AMB-2019-2462 DEL 23/05/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1989 del 31/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno MARZO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' PESARESI GIUSEPPE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA EMILIA, 190 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI, E PRODUZIONE CALCESTRUZZO E CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA EMILIA, 190 MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA DET-AMB-2017-6893 del 22/12/2017 COME MODIFICATA DA DET-AMB-2019-2462 DEL 23/05/2019

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la "Conferenza di Servizi" indetta e convocata dal Comune di Rimini in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14-bis della L. 241/90) per la determinazione dell'istanza di permesso di costruire, comprendente anche modifica dell'AUA, per l'attuazione degli interventi della variante al Piano di Qualificazione e Sviluppo Aziendale (PQSA) approvato con D.C.C. n. 63/2023, consistenti nella "Nuova costruzione di impianto di produzione di conglomerato bituminoso (EDIFICIO F) e nella realizzazione di oasi faunistica - 1° stralcio" trasmessa dalla Società Pesaresi Giuseppe S.p.a., acquisita con prot. n. n. PG/2024/162714 del 10/09/2024;

DATO ATTO che la predetta istanza comprende la modifica dell'AUA DET-AMB-2017-6893 del 22/12/2017 come modificata dai provvedimenti DET-AMB-2018-4411 del 31/08/2018 (proroga termine completamento lavori completamento sistema raccolta e trattamento delle acque reflue) e

DET-AMB-2019-2462 del 23/05/2019 (di adeguamento al D.M. 69/2018 relativo alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso);

DATO ATTO che nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'oggetto, Arpae SAC è chiamata a svolgere l'endoprocedimento di modifica AUA ai sensi dell'art.4 comma 4 del DPR 59/13;

DATO ATTO che la Società Pesaresi Giuseppe S.p.a. (C.F./P.IVA 01231130400), avente sede legale in Comune di Rimini risulta titolare di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-6893 del 22/12/2017 come modificata da DET-AMB-2018-4411 del 31/08/2018 e da DET-AMB-2019-2462 del 23/05/2019 per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti non pericolosi, e produzione di calcestruzzo e conglomerato bituminoso nell'impianto sito in Comune di Rimini, Emilia, 190;

DATO ATTO che l'AUA sopra richiamata rilasciata alla Società Pesaresi Giuseppe S.p.a. ed oggetto della presente modifica è riferita ai seguenti titoli abilitativi di competenza Arpae/comunale:

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - (modifica-competenza Comune);*
- *autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - (modifica - competenza Arpae);*
- *comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e iscrizione all'apposito registro delle imprese - (proseguimento senza modifiche - competenza Arpae);*
- *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - (nuova - competenza Comune);*

DATO ATTO che l'istanza di modifica prevede la realizzazione di nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso in nuovo edificio denominato "F" da realizzarsi (con relativo nuovo impianto di trattamento acque di prima pioggia) e conseguentemente il trasferimento di tale attività e dismissione del vecchio impianto già presente nell'ambito dell'insediamento produttivo. L'impianto di produzione di conglomerato bituminoso riutilizzerà fra l'altro l'end of waste dell'attività di recupero rifiuti bituminosi che viene svolta in apposita area autorizzata sempre nell'ambito dell'insediamento produttivo;

DATO ATTO che la modifica riguarda i seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza comunale;*
- *autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae-SAC;*
- *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale;*

DATO ATTO che Arpae-SAC con nota del 18/09/2024 prot.PG/2024/167530 ha dato avvio all'endoprocedimento coinvolgendo gli enti interessati relativamente all'AUA, come previsto dal DPR 59/13 art.4 comma 6;

DATO ATTO che Arpae-SAC con nota del 24/09/2024 prot. PG/2024/171371 e con nota del 26/09/2024 prot. PG/2024/173280 ha richiesto integrazioni da parte degli enti coinvolti nell'endoprocedimento AUA;

ACQUISITE le integrazioni prodotte dal richiedente e pervenute dal Comune di Rimini in data 13/11/2024 PG/2024/204695 e in data 18/12/2024 PG/2024/229142;

ACQUISITA la nota del Comune di Rimini - Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale - U.O. Qualità Ambientale in data 22/10/2024 PG/2024/190197 che esprime parere favorevole condizionato alla verifica acustica post-operam sia per l'orario diurno che notturno in merito all'impatto acustico;

ACQUISITA la nota del Comune di Rimini - Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale - U.O. Qualità Ambientale in data 27/01/2025 PG/2024/15031 che:

- rilascia il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue industriali, acque di dilavamento e acque di prima pioggia in pubblica fognatura facendo proprio il parere favorevole con prescrizioni rilasciato da Hera con prot. n. 3346/25 del 15/01/2025;
- relativamente all'impatto acustico conferma il precedente parere favorevole condizionato sopra richiamato;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 30/12/2024 PG/2024/234499;

ACQUISITA la nota del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Rimini in data 27/03/2025 PG/2024/57908 che esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTO l'art. 112 della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

VISTO il comma 2 dell'art. 112 dell L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

VISTO il DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTO il DM 28/03/2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152";

VISTO DM 28/06//2024 n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152/2006”;

VISTA la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell’art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

ACQUISITA la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 05/02/2025 attestante l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art.67 del D.Lgs.n.159/2011;

DATO ATTO che la società richiedente l’autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rinnovo in seguito a modifica sostanziale dell’AUA a favore della società in oggetto, a seguito di valutazione di tutti i titoli abilitativi ivi compresi nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RITENUTO opportuno revocare i precedenti Provvedimenti AUA DET-AMB-2017-6893 del 22/12/2017 e DET-AMB-2019-2462 del 23/05/2019, in quanto la presente istanza comporta il rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art.6 comma 2 del DPR 59/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.4 della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli Responsabile dell’Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all’incarico di funzione “AUA ed autorizzazioni settoriali”;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte:

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva dell'**endoprocedimento** per il rilascio del rinnovo dell'AUA nell'ambito della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta dal Comune di Rimini e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, il rinnovo dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Società Pesaresi Giuseppe S.p.a.**, avente sede legale in Comune di Rimini Via Emilia, 190 (C.F./P.IVA 01231130400) per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti non pericolosi, e produzione di calcestruzzo e conglomerato bituminoso nell'impianto sito in **Comune di Rimini - Via Emilia n. 190**, comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza comunale (modifica-competenza Comune);*
 - *autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpa-SAC (modifica - competenza Arpa);*
 - *comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e iscrizione all'apposito registro delle imprese - di competenza Arpa-SAC (proseguimento senza modifiche - competenza Arpa);*
 - *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale (nuova - competenza Comune);*
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A** riporta l'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 in seguito a comunicazione di cui all'art.216 del D.Lgs.152/06 e relative condizioni prescrizioni per l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi;
 - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia in pubblica fognatura (Parere di Hera Spa – Direzione Acqua prot. 3346/25 del 15/01/2025);
 - l'**Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
 - l'**Allegato D** riporta la planimetria "Planimetria generale e schema impianto acque reflue nere, meteoriche e di prima pioggia - Tav. TR02b del 15-10-24" che riporta fra l'altro la perimetrazione delle aree di gestione rifiuti (messa in riserva e recupero);

- l'**Allegato E** riporta la planimetria delle emissioni in atmosfera “Planimetria generale emissioni in atmosfera - Tav. TR04 del 30-10-24”;
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare i quantitativi di rifiuti trattati o variare le tipologie degli stessi dovrà presentare nuova comunicazione ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06;
- 3d) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3e) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
- 4. Di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, fatti pertanto salvi i diritti di terzi, e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste dalla presente AUA;
- 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi del Comune di Rimini ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 6. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio del provvedimento** conclusivo della Conferenza di servizi del Comune di Rimini;
- 7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 8. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale di Rimini;
- 9. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

10. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Il presente provvedimento è trasmesso al Comune di Rimini Dipartimento di Pianificazione e Gestione territoriale, per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo e per conoscenza alla Società richiedente;
12. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
13. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. Con il presente atto vengono revocati i Provvedimenti DET-AMB-2017-6893 del 22/12/2017 e DET-AMB-2019-2462 del 23/05/2019. a partire dalla comunicazione di entrata in esercizio della nuova configurazione di processo; fino a tale data, tali provvedimenti restano efficaci;
16. Il presente atto disciplina la nuova configurazione di progetto, a partire dalla comunicazione di entrata in esercizio della nuova configurazione;
17. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
18. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;
19. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Di Rimini - Area Est
Dott. Stefano Renato De Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.